



ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA

LINEE GUIDA PER L'AGGREGAZIONE FRA IMPRESE AGRICOLE

MODELLI GIURIDICI DI AGGREGAZIONE

Roma, agosto 2008

Il presente lavoro è stato realizzato nell'ambito del progetto "Forme innovative di integrazione in agricoltura per favorire l'insediamento dei giovani nel settore primario" finanziato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (DM 10746 del 23.12.2004).

Per la realizzazione di alcune delle attività previste dal progetto l'INEA si è avvalsa della Società AGR2000.

Il gruppo di lavoro costituito per la realizzazione delle attività previste dal progetto ha visto la partecipazione delle seguenti persone: Serena Tarangioli e Catia Zumpano (INEA - responsabili del progetto), Francesca Alfano (Consulente esperto), Patrizia Borsotto (INEA Piemonte), Salvatore Caricati (INEA Basilicata), Simona Cristiano (INEA), Raffaella Di Napoli (INEA), Assunta D'Oronzio (INEA Basilicata), Camillo Gardini (AGRI2000), Giuseppe Gaudio (INEA Calabria), Ciro Lazzarin (Agri2000), Carmelo Legato (INEA Calabria), Manuela Scornaienghi (INEA), Francesca Varia (INEA Sicilia), Milena Verrascina (INEA), Barbara Zanetti (INEA).


Elaborazione dati e progettazione grafica: Roberta Gloria

Segreteria tecnica: Isabella Brandi

Correzione Bozze ed editing: Manuela Scornaienghi

L'impostazione e il coordinamento tecnico delle attività inerenti l'elaborazione delle Linee Guida sono a cura di Serena Tarangioli e Catia Zumpano, mentre la redazione delle Linee Guida è di Giannalberto Mazzei.

Si ringrazia AGR2000 per la collaborazione fornita nella prima stesura delle Linee Guida.



INDICE

PREMESSA	4
CAPITOLO 1	7
1.1 COLLABORAZIONI E INTEGRAZIONI.....	7
1.2 LA FUSIONE.....	8
CAPITOLO 2	9
2.1 LE FORME DI AGGREGAZIONE CONTRATTUALE	9
A) I consorzi	10
B) Le associazioni temporanee di impresa	21
2.2 LE FORME DI AGGREGAZIONE SOCIETARIA	22
2.2.1 Società di persone.....	25
A) Società semplice	25
B) Società in nome collettivo (S.n.c.)	27
C) Società in accomandita semplice (S.a.s.)	28
2.2.2 Società di capitali.....	30
A) Società per azioni (S.p.a.)	30
B) Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)	32
C) Società a responsabilità limitata (S.r.l.)	33
2.2.3 Società a scopo mutualistico	36
A) Società cooperative.....	36
CAPITOLO 3	39
3.1 AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI	41
ALLEGATI	47
ALLEGATO 1: SCHEMA DI CONTRATTO ISTITUTIVO DI CONSORZIO (CON ATTIVITÀ ESTERNA)	48
ALLEGATO 2: SCHEMA DI STATUTO DI SOCIETA'	57



PREMESSA

L'agricoltura, complici la radicale riforma della PAC e la progressiva apertura dei mercati, è entrata in una fase di profondo cambiamento. Si è chiuso un ciclo di relativa stabilità e se n'è aperto un altro, più incerto, nel quale le aziende agricole dovranno abituarsi a interpretare le richieste provenienti dal mercato, a progettare lo sviluppo nel medio e nel lungo periodo e ad **adottare gli strumenti necessari** per valutare i risultati economici delle scelte fatte.


Di fronte a questo scenario di **progressivo aumento della pressione competitiva sulle produzioni agricole italiane**, gli imprenditori, rispetto al passato, dovranno abituarsi a orientare le proprie scelte produttive in relazione alle richieste del mercato, anziché in funzione dei soli contributi comunitari. Oltre alle scelte produttive, gli imprenditori agricoli sono chiamati a confrontarsi attivamente con gli altri anelli della filiera, trasformazione e commercializzazione, nei quali si concentra sempre di più il valore aggiunto. La legge di orientamento (D.lg.vo n. 228/2001) offre, in tal senso, opportunità concrete alle imprese interessate a **integrare verticalmente la filiera** accordando, a determinate condizioni, una fiscalità agevolata come finora accadeva per le sole attività di coltivazione e allevamento.

La **crescita qualitativa degli imprenditori e quella dimensionale delle imprese agricole** sono, oggi più che mai, due prerequisiti alla base di qualsiasi scelta di sviluppo dell'azienda agricola che consenta, attraverso l'introduzione di innovazione, di accrescere la competitività delle produzioni sui mercati di sbocco.

Il presente documento intende fornire uno strumento metodologico teso a favorire e consolidare i processi di integrazione interaziendale e quindi promuovere modelli organizzativi capaci di rispondere alle esigenze e ai cambiamenti del mondo agricolo. È, inoltre, un documento teso a orientare gli operatori del settore, soprattutto i più giovani, nella selva degli adempimenti burocratici previsti dalla normativa italiana per dar vita ad imprese aggregate.

Ma in che maniera le imprese agricole possono intraprendere un percorso di crescita qualitativa e dimensionale?

Le strategie a disposizione dell'impresa agricola, come accade negli altri settori dell'economia, sono essenzialmente due:



La strategia per linee interne è sempre meno adatta alle esigenze del mercato e alla capacità delle imprese agricole, principalmente a causa della crescente complessità dei processi produttivi e commerciali che necessitano di elevate competenze specifiche nonché dell'elevato costo per l'introduzione di innovazioni di prodotto, di processo e di marketing, sempre più determinanti per la crescita competitiva delle aziende. Inoltre, non vanno dimenticati gli alti valori fondiari che rendono assai onerosa la crescita dimensionale delle aziende.

La strategia per linee esterne, invece, attraverso l'instaurarsi di un **percorso di crescita condiviso con altre imprese**, basato su forme di collaborazione più o meno strutturate, consente, in tempi rapidi, la realizzazione di economie di scala in grado di ridurre i costi e di aumentare la redditività delle imprese, nonché di abbassare la soglia degli investimenti necessari all'introduzione di innovazioni, all'ingresso in nuove aree di business ad alto valore aggiunto (trasformazione, commercializzazione) e in nuovi mercati.

Tale strategia, inoltre, favorisce la crescita professionale degli operatori, indispensabile per la competitività delle imprese, e la permanenza dei giovani, sia perché tende a ricreare, al pari della famiglia contadina sulla quale si è fondato lo sviluppo dell'agricoltura italiana, un gruppo solidale con cui affrontare le sfide del mercato, sia perché offre opportunità maggiori di crescita economica, entrambi aspetti di grande importanza per chi deve scegliere di intraprendere la "carriera agricola". La strategia di sviluppo per linee esterne porta alla creazione di **imprese**

agricole aggregate in forma societaria, vale a dire aziende che attraverso una stretta collaborazione o una vera e propria fusione con creazione di una nuova entità giuridica realizzano un miglioramento dell'efficienza nell'utilizzo dei fattori produttivi e una maggiore competitività sui mercati rispetto alla situazione di partenza.



CAPITOLO 1

IL PERCORSO AGGREGATO DI CRESCITA: MODALITÀ E OPPORTUNITÀ

Le imprese agricole possono aggregarsi secondo due diverse forme:

1. le collaborazioni o integrazioni di attività: vale a dire la stipula di accordi più o meno strutturati fra imprese che possono prevedere, ad esempio, la costituzione di un consorzio o lo svolgimento in comune di una singola o di un gruppo di attività;
2. la fusione fra più realtà aziendali allo scopo di creare un'unica impresa, vale a dire un nuovo soggetto giuridico ed economico che sostituisce i precedenti.

1.1 COLLABORAZIONI E INTEGRAZIONI

La **COLLABORAZIONE FRA IMPRESE AGRICOLE** si può realizzare, nel suo modello di base e a più basso livello di integrazione stabile, con la stipula di semplici **accordi scritti**, normalmente utilizzati per svolgere congiuntamente singole attività quali la gestione comune di mezzi meccanici, l'acquisto mezzi tecnici o la gestione aggregata della manodopera. In un modello di aggregazione più complesso e comunque meramente contrattuale, che non comporti quindi necessariamente la creazione di una nuova società, si può arrivare a costituire un **consorzio**, vale a dire un'organizzazione comune che, pur senza avere necessariamente rilievo esterno e rapporti con i terzi, consenta il coordinamento e lo svolgimento di determinate fasi dell'attività di impresa dei soggetti consorziati. Pertanto, il consorzio, senza sostituirsi agli imprenditori che lo compongono, si affianca alle singole aziende per lo svolgimento integrato di determinate attività, quali la trasformazione, il trasporto e la commercializzazione di determinati beni, o la realizzazione di servizi (manutenzione del verde, sgombero neve, ecc.).

Le singole aziende agricole possono mantenere in tal caso la loro autonomia, sia economica sia giuridica, rimanendo, verso gli interlocutori esterni, referenti unici per tutte le attività tranne quelle specifiche confluite nel consorzio.

Le principali motivazioni strategiche che spingono verso forme di collaborazione tra imprese sono essenzialmente connesse ai seguenti aspetti:

- realizzazione di economie di scala o di scopo,
- riduzione dei rischi e dei tempi per entrare in nuovi mercati o in nuove aree di business, come ad esempio la trasformazione e la commercializzazione diretta delle produzioni aziendali o la diversificazione in altri comparti.

Le collaborazioni possono essere di tipo orizzontale, quando coinvolgono solo imprese agricole, o di tipo verticale quando interessano imprese collocate nella stessa filiera produttiva, ma in fasi diverse della catena del valore.

1.2 LA FUSIONE

La **FUSIONE tra imprese agricole** si realizza con la creazione di un'unica nuova impresa, vale a dire una nuova società che sostituisce le singole imprese agricole, sia giuridicamente che economicamente. Appare evidente, quindi, che le fusioni fra aziende agricole sono la forma di aggregazione più strutturate e più vincolante nel tempo. L'integrazione in questo caso è completa, poiché tutti i processi decisionali passano attraverso la società che diventa il referente unico, sia sotto il profilo economico sia giuridico, nei confronti di tutti gli interlocutori esterni.

Gli obiettivi strategici alla base delle fusioni sono analoghi a quelli visti per le collaborazioni. La scelta di giungere ad una integrazione completa delle strutture, economica e giuridica, dipende dal progetto che si intende realizzare. Quando l'obiettivo è la gestione aggregata di tutti gli ambiti operativi, dall'acquisto dei mezzi tecnici, fino alla commercializzazione delle produzioni prodotte sulla totalità delle superfici disponibili nelle singole aziende, allora la fusione è la forma di aggregazione che consente di ottenere i risultati migliori, soprattutto quando il numero di imprese che la compongono è limitato.

Dalla rapida ed efficace integrazione produttiva ed organizzativa delle singole strutture dipende larga parte del successo di una fusione fra imprese.

CAPITOLO 2

LE FORME GIURIDICHE DI AGGREGAZIONE

La scelta della forma di aggregazione migliore è connessa agli obiettivi che si intendono raggiungere. Abbiamo visto in precedenza come si possono distinguere due principali forme di aggregazione: le **collaborazioni e integrazioni contrattuali**, per lo svolgimento comune di singole attività o il coordinamento, tramite un contratto di consorzio, di fasi dell'attività imprenditoriale e le **fusioni** con la creazione di una nuova società che sostituisce le singole aziende agricole.

Gli **accordi scritti sono adatti per aggregazioni più semplici** che prevedono forme di collaborazioni in una o due aree funzionali dell'azienda, ad esempio: gestione comune di mezzi meccanici, acquisto collettivo di mezzi tecnici, gestione aggregata della manodopera. Per esigenze di integrazione maggiore o per creare un'organizzazione comune non societaria può essere opportuno stipulare un contratto di consorzio.

Al contrario, le **fusioni** tra attività e società si prestano per aggregazioni più stabili e complesse, tali da coinvolgere tutte o quasi le funzioni di un'azienda: dalle scelte produttive alla gestione del lavoro, fino alla commercializzazione passando eventualmente anche per le fasi di lavorazione e trasformazione dei prodotti.

Relativamente alla forma giuridica che le forme di aggregazione possono assumere, le stesse possono essere suddivise in due macrotipologie:

- le forme di aggregazione contrattuale,
- le forme di aggregazione societaria.

Di seguito si descrivono le principali caratteristiche che costituiscono le due macrotipologie.

2.1 LE FORME DI AGGREGAZIONE CONTRATTUALE

Rientrano in questa tipologia i consorzi e le associazioni temporanee di impresa. La loro caratteristica consiste, come detto, nel consentire un'integrazione snella di attività, che può essere anche puntuale e di breve periodo, tra imprenditori, di non costituire un nuovo soggetto giuridico e di realizzarsi tramite la stipula di un semplice contratto obbligatorio.

A) I CONSORZI

Il consorzio rappresenta un tipico strumento giuridico per dar vita a una integrazione tra soggetti imprenditoriali.

Il **contratto di costituzione del consorzio** rappresenta una più o meno complessa forma di accordo tra imprese che, pur rimanendo autonome dal punto di vista gestionale e giuridico, si vincolano e assumono obblighi reciproci al fine di regolare talune fasi delle loro attività di produzione e/o di distribuzione.

Pertanto i consorziati rimangono comunque autonomi e liberi di agire in modo indipendente, fatti salvi gli obblighi consortili concordati. Questo carattere di snellezza è particolarmente utile per pervenire alla più economica combinazione produttiva, senza impegnarsi in forme di concentrazione più onerose e definitive come le fusioni societarie. La forma consortile è anche divenuta strumento per la creazione di "reti" di imprese, prevalentemente di medio-piccola dimensione, legate da rapporti stabili di fornitura e/o collaborazione produttiva con medie e grandi imprese.

Con il contratto di consorzio è possibile realizzare forme di **integrazione orizzontale** o verticale tra le imprese; ricorrono le prime quando le funzioni comuni vengono attivate da imprese che si trovano allo stesso stadio del ciclo produttivo per attuare strategie di sostegno dei prezzi, ripartire i mercati di sbocco tra i consorziati, accentrare i servizi commerciali, sfruttare insieme i brevetti, partecipare ad appalti privati o pubblici. Avremo quindi consorzi d'acquisto, consorzi per la distribuzione e l'esportazione, consorzi di marchio e pubblicità.

Le forme consortili di **integrazione verticale** intervengono tra le imprese che operano in fasi diverse del ciclo produttivo di un determinato bene o servizio e intendono integrare i loro rapporti di produzione/fornitura/distribuzione. In tal caso l'obiettivo perseguito può variare da quello più semplice, di gestire servizi in comune (magazzini, laboratori), realizzare pubblicità in comune, partecipare congiuntamente a fiere e mostre, a quello più complesso di tutelare o controllare la qualità dei prodotti finali, o avere una struttura comune di supporto per

l'esportazione, a quello molto ambizioso di arrivare a una programmazione e gestione integrata di tutta l'attività dei consorziati.

Il consorzio può essere costituito esclusivamente da imprenditori, in forma individuale o collettiva. La disciplina del consorzio è contenuta negli **artt. 2602 e seguenti del Codice civile**.

La finalità alla base della costituzione di un consorzio, come enunciata proprio dall'articolo sopra citato, è di istituire un'organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Pertanto elemento minimo indefettibile nella costituzione di un consorzio è la volontà dei consorziati di coordinare le rispettive attività imprenditoriali e di regolare i loro rapporti interni (è il caso del cosiddetto "**consorzio con attività interna**"). Ove l'organizzazione comune sia anche deputata a svolgere attività esterna avente rilevanza verso i terzi (in base all'**art. 2612 Codice civile**), come peraltro avviene nella maggior parte dei casi, ciò deve essere espressamente previsto nell'atto costitutivo, in quanto tale opzione dà luogo all'applicazione di regole di costituzione e funzionamento parzialmente diverse. In tal caso (**consorzio con attività esterna**) viene costituito un vero e proprio "ufficio" cui possono essere affidate alcune delle funzioni imprenditoriali proprie di ciascun consorziato, con mezzi e personale propri atti a gestire l'attività che i consorziati si propongono di coordinare. L'organizzazione così creata può rappresentare i consorziati nei rapporti con le amministrazioni e assumere obbligazioni nei confronti dei terzi per conto dei consorziati. Come vedremo, il legislatore si è preoccupato di dettare norme che tutelino i terzi che contrattano con il consorzio, garantendo loro la possibilità di conoscere la situazione patrimoniale del consorzio.

Il contratto di costituzione del consorzio

I consorzi, come detto, si costituiscono mediante la stipula di un **semplice contratto** la cui forma e contenuto sono stabiliti dall'art. 2603 del Codice civile. La norma prescrive obbligatoriamente la forma scritta per la validità del contratto. In caso siano previsti nell'atto conferimenti di beni immobili o di diritti reali immobiliari da parte dei consorziati, il contratto dovrà avvenire per atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovrà essere trascritto. In caso trattasi di consorzio con

attività esterna, entro 30 giorni dalla stipula gli amministratori dovranno procedere all'iscrizione di un estratto del contratto presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove l'ufficio ha sede (art. 2612 cod. civ.).

Tale forma di pubblicità ha lo scopo di tutelare i terzi consentendo una conoscenza adeguata della consistenza patrimoniale del consorzio.

Il contratto dovrà indicare:

- a) l'oggetto del consorzio: si deve cioè indicare quale sarà l'attività del consorzio, se essa sarà solo interna o anche esterna e in questo caso bisognerà indicare come il consorzio agirà nei confronti dei terzi (se come agente, semplice intermediario dei consorziati ecc);
- b) la durata: ove manchi il termine di durata, l'art. 2604 fissa la durata minima del consorzio in 10 anni;
- c) la sede dell'ufficio ai fini delle comunicazioni da fare al consorzio, dell'attuazione della pubblicità ecc.;
- d) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati: dovranno essere previsti gli obblighi specifici a carico dei partecipanti (per esempio, obbligo di vendere al consorzio o di comperare solo da esso ecc.), oltre ai conferimenti di mezzi economici necessari al suo funzionamento. Sarà opportuno determinare i contributi iniziali per l'avviamento del consorzio, mentre è consigliabile lasciare alle decisioni dei consorziati le misure dei contributi successivi, anche in relazione all'attività concretamente svolta dal consorzio;
- e) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili, anche in ordine alla rappresentanza in giudizio. In relazione ai diversi tipi di consorzio diversa potrà essere la complessità dell'organizzazione consortile. Potranno quindi esserci organi di controllo (esempio collegio sindacale, revisori), organi deliberativi (assemblea dei consorziati) o solo organi esecutivi (amministratori, direttori, comitato esecutivo ecc). Per ognuno di essi dovranno essere previste le relative norme di funzionamento;
- f) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati. Il contratto di consorzio è un contratto tendenzialmente aperto ed è quindi possibile che il numero dei

partecipanti aumenti: il contratto deve allora prevedere le condizioni della partecipazione al consorzio, stabilire quale organo debba pronunciarsi su di essa e di quali obblighi debba essere gravata. Se il contratto nulla prevede in proposito, sarà necessario il consenso unanime dei consorziati per poter procedere all'ammissione di un nuovo partecipante. Potrà subordinarsi l'ammissione di un nuovo consorziato al possesso di particolari requisiti e al verificarsi di certe condizioni, tenuto conto dell'oggetto e dell'attività del consorzio, nonché subordinare l'ingresso di un nuovo consorziato al versamento di una quota di ammissione. L'ammissione di un nuovo consorziato non comporta la stipulazione di un nuovo contratto consortile, ma sarà sufficiente la sottoscrizione, da parte del nuovo consorziato, di un atto scritto di adesione al contratto originario;

- g) i casi di recesso e di esclusione: il contratto può consentire, in determinate situazioni, il diritto di recesso ai consorziati oppure il diritto di escludere il consorziato che si trovi in una determinata situazione (ad esempio in caso di fallimento);
- h) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati. Si ritrova molto spesso nella pratica l'uso da parte dei consorzi di stabilire delle sanzioni per i casi in cui i consorziati non adempiano a obblighi che si sono assunti. Tra queste sono da annoverare le cosiddette "clausole penali" che stabiliscono che la parte che venga meno all'adempimento delle obbligazioni assunte sia tenuta al pagamento di una somma di denaro o a subire l'esclusione per un certo periodo di tempo dai benefici derivanti dalla partecipazione al consorzio. Queste clausole, oltre a rendere più vincolante la disciplina consortile, hanno il vantaggio di evitare al consorzio di dover provare e quantificare il danno subito per l'inadempimento del consorziato, poiché automaticamente all'inadempimento corrisponde il dover sottostare alla penale. Il contratto dovrà anche stabilire come devolvere i proventi delle sanzioni: in genere essi saranno destinati ad accrescere il fondo per spese di gestione del consorzio o a incrementare un fondo di riserva. Sono frequentemente inserite nei contratti consortili le clausole arbitrali per risolvere le eventuali controversie;

i) la quota dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione della stessa: se il consorzio ha come oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve stabilire la quota dei singoli consorziati, cioè il contingente riservato al singolo in ordine alla produzione o allo scambio complessivi, o almeno fissare i criteri oggettivi per la sua determinazione (art. 2603, 2° comma del Codice civile).

Se non diversamente stabilito dalle parti al momento della costituzione, il contratto non può essere modificato senza il consenso unanime di tutti i consorziati e tutte le modificazioni devono essere fatte per iscritto a pena di nullità (art. 2607 del Codice civile).

È possibile quindi stabilire nel contratto che una maggioranza, semplice o qualificata, possa apportare modifiche al contratto consortile stesso: in mancanza di questa previsione, le modifiche potranno essere attuate solo col consenso di tutti i consorziati.

Il Codice non fa distinzioni fra le modifiche e parrebbe quindi che, se previsto dal contratto, qualsiasi modificazione possa essere adottata dalla maggioranza. In realtà la scelta più opportuna nella redazione di un contratto costitutivo di consorzio è quella di stabilire che le modifiche di maggior rilievo al patto consortile (ad esempio quelle relative al suo oggetto e agli obblighi delle parti) siano adottate con il voto favorevole di una maggioranza qualificata dei consorziati, mentre la modifica degli altri elementi del contratto sia consentita con il voto favorevole della maggioranza semplice dei consorziati. La regola dell'unanimità, che è quella di maggior garanzia, può invece rivelarsi rigida e inopportuna ove il contratto consortile debba essere adattato alle mutate esigenze della cooperazione in corso.

[La struttura del consorzio e le regole di amministrazione](#)

In base all'art. 2605 del Codice civile, è possibile per i consorziati istituire un organo di controllo con la funzione di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel contratto. I controlli e le ispezioni cui i consorziati dovranno sottostare potranno riguardare sia i libri sociali dei singoli imprenditori, sia i magazzini, negozi, impianti nei limiti dello scopo dell'integrazione consortile.

I patti consortili potranno prevedere, quale organo decisionale e/o di amministrazione del consorzio, **un'assemblea decisionale** cui partecipino tutti i consorziati e specificare le norme che ne regolino il funzionamento. La legge comunque non stabilisce né un obbligo di costituzione di tale assemblea né le modalità di convocazione e di formalizzazione.

L'art. 2606 del Codice civile prevede che le deliberazioni relative all'attuazione di dettaglio dell'oggetto del consorzio, nel caso in cui il contratto non disponga diversamente devono essere prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati: nel contratto potrà comunque essere stabilita la necessità di maggioranze qualificate per le decisioni più rilevanti o di minimi di presenze per la costituzione. A tale organo compete l'elezione degli altri organi consortili, la formulazione dei programmi di attività, le modifiche dello statuto, la determinazione di obblighi e diritti dei consorziati, in aggiunta a quanto già stabilito dal contratto di consorzio.

Sarà inoltre utile avere, accanto all'assemblea dei consorziati, uno o più amministratori o un organo amministrativo per una gestione più snella del consorzio e una rapida attuazione delle delibere dei consorziati. I membri del consiglio di amministrazione potranno esercitare le loro funzioni disgiuntamente o congiuntamente. Nell'ambito del consiglio possono essere delegate particolari funzioni a uno o più consiglieri delegati: la loro nomina dovrà avvenire con l'indicazione precisa dei compiti loro affidati e la delega deve essere verbalizzata sui libri consortili.

L'art. 2608 del Codice civile stabilisce che, nei rapporti che intercorrono fra il consorzio e gli organi preposti alla rappresentanza e alla amministrazione del consorzio stesso, valgono le norme sul mandato (artt. 1703 e seguenti del Codice civile).

Gli amministratori del consorzio dovranno quindi operare con il grado di diligenza dovuta per il tipo di incarico ricevuto, non dovranno eccedere i poteri che sono stati loro conferiti, non dovranno discostarsi dalle istruzioni che hanno ricevuto, avranno l'obbligo del rendiconto, dovranno rendere note ai partecipanti al consorzio tutte le circostanze intervenute che possano portare a una modificazione o a una revoca del mandato.

Le attività del consorzio

Il consorzio svolge un'attività che è l'espressione della collettività dei consorziati: agendo cioè nei loro confronti dei e nei confronti dei terzi, sostituendosi ai consorziati stessi ed esprimendo la volontà comune dei membri che rappresenta. In tal senso, il consorzio agisce non nell'interesse proprio, ma nell'interesse e per conto dei consorziati.

In questi casi il consorzio si presenta come un organismo di servizio nei confronti dei consorziati ai quali esso si limita a prestare assistenza ai consorziati preparando, ad esempio, una campagna pubblicitaria, organizzando dei mezzi di lavoro o provvedendo all'acquisto o alla vendita dei prodotti.

In tal caso il consorzio opera per procurare ai consorziati un vantaggio economico che non viene però realizzato dal consorzio (per poi ridistribuirlo fra i consorziati sotto forma di utili) ma viene realizzato direttamente dai consorziati sotto forma di risparmio di spesa o di costi, secondo il concetto di **mutualità** che è tipico anche delle cooperative.

Il consorzio, quando agisce in nome e per conto dei consorziati, agisce quindi secondo le regole del mandato con rappresentanza, e il regime di responsabilità che ne deriva segue le norme generali di questo istituto.

Diverso è il caso del consorzio che agisca in nome proprio per conto di tutte le imprese consorziate. Si verifica questa ipotesi sia **(i)** quando il consorzio contrae obbligazioni a proprio nome per far fronte alle spese di funzionamento del consorzio stesso (spese del personale addetto all'organizzazione comune, spese di gestione, ecc.) sia **(ii)** quando assume obbligazioni in nome proprio ma nell'interesse dei consorziati, quali ad esempio la stipulazione di un contratto di appalto che viene fatta a nome del consorzio, ma per conto della generalità dei consorziati. Le due ipotesi vanno differenziate perché danno luogo a un diverso regime di responsabilità.

Nel caso **(ii)** infatti, la responsabilità delle operazioni non può essere addossata solo al consorzio come se fosse un ente dotato di autonomia patrimoniale completa rispetto ai partecipanti (cioè come se fosse una società), bensì deve naturalmente

ricadere anche sui singoli consorziati nell'interesse dei quali l'operazione è stata intrapresa.

Si rientra quindi nel campo di applicazione della previsione dell'art. 2615, 2° comma, ai sensi del quale «per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente con il fondo consortile», nonostante la mancata “spendita” del nome dei consorziati, dato che, sostanzialmente, le obbligazioni sono state contratte nel loro interesse. Sembra infatti inaccettabile che i terzi possano far valere i loro diritti solo sul fondo consortile che offre ai creditori una tutela ridotta rispetto agli impegni che può assumere il consorzio per tutti i consorziati.

Si può, per contro, nel caso **(i)** suddetto, ritenere applicabile **l'art. 2615 1° comma** che stabilisce che “per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile”: questo regime di responsabilità varrà in relazione all'altro tipo di obbligazioni contratte dal consorzio, ugualmente in nome proprio, ma inerenti al funzionamento del consorzio.

Differente ancora dalle ipotesi precedenti è quella del consorzio che assume obbligazioni non nell'interesse della collettività dei consorziati, ma nell'interesse di alcuni singoli consorziati. Questa ipotesi è prevista esplicitamente nell'art. **2615, 2° comma**, che sancisce che per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli, rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile; in caso d'insolvenza, nei rapporti fra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce fra tutti in proporzione delle quote.

È quindi prevista la possibilità che il consorzio agisca attraverso i suoi organi non per conto di tutti i consorziati ma solo di alcuni di essi: l'organo consortile deve a tal fine dichiarare al terzo, in modo inequivocabile, che agisce non in qualità di rappresentante dell'intero consorzio, ma in nome e per conto solo di singoli consorziati, che dovranno essere chiaramente indicati e individuati.

I consorziati, per conto dei quali gli organi del consorzio hanno assunto obbligazioni, rispondono allora solidalmente col fondo consortile e l'eventuale debito di insolvenza del consorziato, per conto del quale gli organi hanno agito

deve essere suddiviso fra gli altri partecipanti al consorzio proporzionalmente alle loro quote.

Questo significa che i creditori possono indifferentemente rivolgersi al consorzio o ai consorziati per ottenere il pagamento del loro debito e che è indifferente che tale debito venga saldato dal consorzio, che poi si rivarrà sui consorziati debitori, o che venga coperto direttamente dai consorziati debitori *pro-quota*.

Il tipo di mandato che si instaura fra consorziati e consorzio è importante anche a fini fiscali. Allorquando infatti il consorzio agisca in nome proprio, pur nell'interesse dei consorziati, esso agisce quale mandatario senza rappresentanza: ciò implica che il consorzio nelle sue operazioni si comporti come soggetto fiscalmente autonomo: da ciò deriva che la fatturazione deve essere eseguita, da parte dei terzi che forniscono beni o prestano servizi, nei confronti del consorzio stesso, il quale provvederà successivamente a ripartire tra i consorziati, *pro-quota*, gli oneri sostenuti, emettendo relativa fattura e addebitando la relativa imposta ciò (art. 3, 3° comma, del D.P.R. 26.10.1972, n. 633).

Nel caso inverso, quando cioè il consorzio, magari in forza di un'apposita delibera da parte dei consorziati, fosse chiamato a operare in nome e per conto dei consorziati stessi, in veste cioè di mandatario con rappresentanza, i terzi fornitori di beni o prestatori di servizi dovrebbero fatturare direttamente in capo ai consorziati, in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al consorzio.

[Le responsabilità del consorzio e dei consorziati](#)

L'art. 2614 del Codice civile stabilisce che il fondo consortile si costituisce con i contributi dei consorziati e con i beni acquistati con questi contributi.

Per tutta la durata del consorzio, i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

Il **fondo consortile** è costituito in realtà da tutti i contributi che i consorziati versano per alimentare il consorzio: quindi sia i versamenti iniziali in conto capitale sia eventuali successivi versamenti periodici. Il fondo che si viene così a formare è un patrimonio autonomo sia verso i consorziati sia verso i loro creditori particolari per

tutto il periodo di durata del consorzio: in nessun caso i creditori particolari dei consorziati possono far valere i loro diritti sul fondo consortile in quanto il esso assolve a una essenziale funzione di garanzia patrimoniale nei confronti dei terzi che entrano in contatto con il consorzio.

In tema di fondo consortile è opportuno preliminarmente precisare che cosa si deve intendere per quota.

Il Codice civile, al comma 2 dell'art. 2603, prescrivendo che nel contratto di consorzio debbono essere determinate le quote dei consorziati (o perlomeno i criteri per tale determinazione) sembra fare riferimento solo ai consorzi che abbiano come scopo sociale il contingentamento della produzione e degli scambi (ipotesi tradizionale), o comunque che prevedano un riparto dell'attività economica complessiva (come, ad esempio, nel caso di acquisti collettivi). In tutti i casi in cui il consorzio preveda quindi solo la suddivisione di un'attività economica fra consorziati si può parlare di quota (detta spesso "caratura a percentuale di riferimento") intesa come frazione di attività (di produzione, di scambio, di acquisto) attribuita a ogni consorziato che, sommata alle altre frazioni o quote dei rimanenti consorziati, costituisce la totalità dell'attività del consorzio.

La quota, pertanto, rappresenta in primo luogo la parte riservata a ciascun consorziato nel movimento d'affari che il consorzio intende svolgere, ma esso indica anche:

- i limiti dei diritti di cui ogni consorziato può godere (ad es. poter vendere fino al limite della propria quota) e i limiti dei propri obblighi;
- le proporzioni secondo cui ogni consorziato è tenuto a partecipare alle spese che l'organizzazione consortile comporta;
- la parte di fondo consortile che spetta a ogni consorziato (ove sia prevista in contratto la liquidazione della quota al momento del recesso o dell'esclusione).

La quota indica anche la misura in cui i consorziati possono influire sulle deliberazioni assembleari, ove non sia applicato il diverso principio "una testa un voto", tipico delle cooperative.

Si ricordi infatti che il legislatore non parla esplicitamente di assemblea del consorzio e quindi non prevede nulla in merito né alla sua costituzione né al suo funzionamento: nella pratica, il funzionamento dell'organo assembleare è regolato nel contratto o nello statuto. Pertanto è possibile sia stabilire che le deliberazioni siano prese con la maggioranza delle quote sia, in alternativa, prevedere l'applicazione della regola della maggioranza dei presenti a prescindere dalla quota di partecipazione al consorzio.

Nei casi di **recesso ed esclusione** previsti dal contratto di consorzio, a norma dell'art. 2609 del Codice civile, la quota di partecipazione al consorzio della parte esclusa viene assorbita tra gli altri consorziati in proporzione alle rispettive quote.

Generalmente nel contratto consortile vengono dettagliatamente precisati i casi di recesso e di esclusione con riferimento alle ipotesi che renderebbero inutile o pericolosa la permanenza del soggetto nel consorzio (sono tali ad esempio il fallimento, la cessazione dell'attività o il cambiamento dell'attività originaria che aveva determinato l'adesione al consorzio, l'inadempienza delle obbligazioni consortili, ecc.).

Il recesso si esercita mediante una dichiarazione di volontà che deve essere accettata dall'organo preposto al consorzio.

L'esclusione, se non è stato diversamente stabilito nel contratto, deve essere decisa all'unanimità dai consorziati, escluso l'interessato, e il provvedimento dovrà essergli notificato.

Nei consorzi con attività esterna sia il recesso che l'esclusione devono anche essere iscritti presso il registro delle imprese entro 30 giorni.

Il consorziato non può cedere la sua quota di partecipazione, come avviene nelle società commerciali; il trasferimento non può avvenire nemmeno per successione a causa della morte del consorziato imprenditore individuale. Il trasferimento della quota può avvenire solo con la cessione dell'azienda.

L'art. 2610 del Codice civile dispone infatti che, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda, l'acquirente subentri nel contratto di consorzio; tuttavia, se esiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell'azienda per atto

tra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, nel termine di un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, di escludere l'acquirente dell'azienda dal consorzio.

La delibera di esclusione, comportando una modifica del contratto consortile, dovrà essere presa all'unanimità, escluso naturalmente l'interessato, a meno che il contratto disponga diversamente. L'art. 2611 del Codice civile prevede le cause di scioglimento del contratto di consorzio; la legge non prevede una fase di liquidazione, fatta eccezione per i consorzi con attività esterna che devono obbligatoriamente inserire nel contratto norme sulla liquidazione, seguendo per analogia le norme stabilite per le società.

Le società consortili

L'art. 2615-ter, introdotto con la legge 377 del 1976, ha previsto che lo **scopo mutualistico - consortile** dell'art. 2602 del Codice civile possa essere perseguito anche in forma societaria, costituendo una **società consortile** in nome collettivo, in accomandita, a responsabilità limitata, per azioni o una società cooperativa (forma in particolare utilizzata per le piccole e medie imprese e per quelle artigiane). In tal caso le suddette forme societarie dovranno prevedere come oggetto sociale lo scopo consortile e saranno soggette ad alcune regole proprie del consorzio (come in tema di distribuzione degli utili, per cui si rinvia a quanto detto in tema di consorzi) piuttosto che a quelle tipiche delle società lucrative, fatta salva l'applicazione delle regole di funzionamento del tipo societario prescelto. Le società consortili possono prevedere nell'atto costitutivo anche l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro.

B) LE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA

Le associazioni temporanee di imprese costituiscono forme di cooperazione e **integrazione temporanea e occasionale** fra le imprese, al fine di realizzare congiuntamente opere di rilevanti dimensioni o affari più complessi che non potrebbero essere realizzati da imprese di piccole dimensioni. Pertanto lo scopo dell'associazione è limitato alla realizzazione di operazioni commerciali determinate al momento della costituzione contrattuale dell'associazione. Nel nostro ordinamento l'associazione di imprese trova disciplina specifica in materia di sfruttamento di idrocarburi e nelle leggi che disciplinano la partecipazione di

associazioni temporanee di imprese (in sigla "ATI") alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici.

L'ATI consente alle imprese, senza perdere la propria autonomia e senza creare nuovi organismi, di svolgere attività nell'interesse di tutti i componenti (ad esempio, presentare offerte per un appalto) attraverso il conferimento di un mandato collettivo, gratuito e irrevocabile, all'impresa nominata "capo-gruppo". Gli obblighi assunti dall'ATI sono assunti in modo congiunto e per l'intero da tutte le imprese, salvo le parti che siano scorporabili e suddivisibili tra le imprese dell'ATI.

Le ATI consentono due diversi modelli di integrazione:

- 1) **integrazione orizzontale:** è quella fra imprese dotate tutte della stessa specializzazione che decidono di unire le rispettive risorse perché l'ammontare dell'affare o la quantità e complessità di lavoro richiesto non consentirebbe alle singole imprese di adempiere singolarmente, senza la concentrazione di risorse organizzative ed economiche,
- 2) **integrazione verticale:** fra imprese dotate di specializzazioni diverse. In tal caso le imprese ripartiscono le obbligazioni secondo le rispettive competenze e la responsabilità di ogni partecipante all'ATI è limitata alle obbligazioni assunte, salva la responsabilità solidale della capo-gruppo per il tutto.

In ogni caso, vale la pena di ribadire che ciascuna impresa mantiene la propria autonomia gestionale e fiscale, nonostante la creazione contrattuale di un particolare organismo operativo, l'ATI appunto, sprovvisto però di soggettività giuridica autonoma.

Le *principali differenze con il consorzio* sono:

- relative alla finalità dell'unione, temporanea e occasionale e per specifici affari per l'ATI e, invece, più generale per il consorzio, che si caratterizza per una durata fissa e predeterminata
- L'ATI non è mai impresa autonoma, mentre il consorzio con attività esterna (e le società consortili) possono esserlo.

2.2 LE FORME DI AGGREGAZIONE SOCIETARIA

Nei casi di fusioni stabili tra soggetti imprenditoriali diversi si creerà un nuovo **soggetto giuridico distinto** dai singoli imprenditori che si aggregano. In tali casi, da

una vicenda contrattuale (stipula del contratto di società) nasce un'organizzazione dotata di autonomia e personalità giuridica.

Il **contratto di società**, contratto associativo e plurilaterale, ha tre elementi essenziali:

- a) i conferimenti, cioè le prestazioni di dare o di fare dei soci al fine di esercitare l'attività economica in comune e che vanno a costituire il capitale sociale. Possono essere conferiti denaro, beni mobili o immobili, e anche servizi professionali o consulenziali per quanto riguarda le società a responsabilità limitata
- b) l'esercizio comune di un'attività economica: è determinato nell'atto costitutivo della società e, a livello esecutivo, è demandato alla volontà deliberativa dei soci espressa in assemblea,
- c) la realizzazione e divisione degli utili: è lo scopo dell'attività d'impresa, che differenzia le società lucrative da quelle consortili e da quelle cooperative, ove il vantaggio dei soci è nel risparmio di spesa garantito dalla cooperativa, oltre che dalle associazioni che non svolgono attività imprenditoriale.

Nei casi di fusione tra soggetti imprenditoriali diversi sarà necessario innanzitutto scegliere la forma giuridica da dare all'aggregazione finalizzata allo svolgimento dell'attività economica in forma collettiva.

La scelta circa il tipo di società è essenzialmente rimessa alla volontà delle parti. La legge, infatti, stabilisce un'unica limitazione per le società aventi per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale (art. 2249 c.c.), le quali non possono assumere il tipo della società semplice (v. *infra*).

Nell'ordinamento giuridico italiano sono previsti i seguenti tipi di società, ognuna con elementi e caratteri propri che si vedranno più avanti:

Società di persone:

- A. Società semplice
- B. Società in nome collettivo (S.n.c.)
- C. Società in accomandita semplice (S.a.s.)

Società di capitali:

- A. Società per azioni (S.p.a.)
- B. Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)
- C. Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
- D. Società cooperativa
- E. Società di mutua assicurazione.

Nel nostro ordinamento non sono ammesse società atipiche, in quanto non è consentito all'autonomia privata creare tipi di società diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.

Tale deroga ai principi generali sull'autonomia contrattuale trova una parziale attenuazione nel riconoscimento della possibilità di introdurre clausole atipiche, le quali, tuttavia, sono valide nella misura in cui non modificano gli elementi essenziali del tipo di società adottato e non intacchino la disciplina legislativa dei rapporti con i terzi: in particolare si considerano inderogabili le norme relative al regime di responsabilità per le obbligazioni sociali previsto per i singoli tipi.

Come detto, i tipi di società possono classificarsi in due grandi gruppi a seconda che risultino organizzati su base personale o su base capitale: nel primo caso si hanno società di persone, nel secondo società di capitali.

I caratteri principali delle società di persone sono:

- La responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali: di tutti i soci, nella S.n.c. (art. 2291 c.c.); di tutti i soci, ma con possibilità di patto contrario per alcuni di essi, nella Società semplice (art. 2267 c.c.); dei soli soci accomandatari, nella S.a.s., mentre i soci accomandanti godono del beneficio della responsabilità limitata (art. 2313 c.c.);
- La diretta inerenza del potere di amministrazione alla qualità di socio: ciascun socio è, in quanto tale, amministratore della società (art. 2257 c.c.);
- La non trasferibilità della qualità di socio senza il consenso degli altri associati (con la sola eccezione di cui all'art. 2322, comma 1, per il socio accomandante nell'ipotesi di morte di uno dei soci).

Nelle società di capitali, invece:

- I soci godono del beneficio della responsabilità limitata, ovvero essi rischiano solamente il danaro o i beni che hanno conferito in società. Unica eccezione è quella prevista per i soci accomandatari della S.a.p.a. i quali sono solidalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali;
- Il potere di amministrazione è dissociato dalla qualità di socio, in quanto la qualità di socio conferisce solamente il potere di concorrere con il proprio voto alla nomina degli amministratori;
- La qualità di socio è liberamente trasferibile.

Queste due gruppi si differenziano nettamente, inoltre, poiché solamente nelle società di capitali si realizza un'autonomia patrimoniale perfetta, ovvero i soci rispondono delle obbligazioni sociali soltanto nei limiti della quota conferita. Ciò comporta che i creditori particolari del socio non possono soddisfarsi sulla quota di questi nella società e che i creditori sociali non possono pretendere che i soci facciano fronte con i patrimoni personali ai debiti contratti dalla società.

L'autonomia patrimoniale delle società di persone, al contrario, è attenuata (c.d. autonomia patrimoniale imperfetta) con modalità che si differenziano a seconda del tipo di società di persone (come descritto in dettaglio di seguito).

2.2.1 SOCIETÀ DI PERSONE

A) SOCIETÀ SEMPLICE

La caratteristica principale della Società semplice è l'esercizio esclusivo di attività economiche lucrative non commerciali.

La costituzione di una Società semplice è improntata a regole di massima semplicità. Il contratto, infatti, non è soggetto a particolari formalità (art. 2251 c.c.), salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.

La qualità di socio di una Società semplice si acquista per il solo fatto di aver concorso, con la propria volontà, alla costituzione della società. Egli ha il diritto di concorrere alla formazione della volontà sociale, di partecipare alla gestione sociale, ha il diritto di percepire gli utili e, all'atto di scioglimento della società o del rapporto sociale, ha diritto alla quota di liquidazione.

Il socio di una Società semplice è tenuto a eseguire i conferimenti nei modi determinati nel contratto sociale (art. 2253 c.c.) ed egli non può servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società, salvo il consenso di tutti gli altri soci (art. 2256 c.c.).

L'autonomia patrimoniale nelle società semplici

L'autonomia patrimoniale è limitata e si realizza attraverso i seguenti effetti:

- Divieto ai creditori particolari del socio di agire sui beni della società (art. 2270);
- Divieto al socio di distrarre, senza il consenso degli altri soci, le cose appartenenti al patrimonio sociale dalla destinazione stabilita (art. 2256 c.c.);
- Divieto di procedere a ripartizioni tra i soci dei beni sociali finché non siano pagati i creditori della società (art. 2280 c.c.);
- Escussione preventiva del patrimonio sociale per il pagamento di debiti sociali (art. 2268 c.c.).

L'amministrazione di una Società semplice

Una Società semplice può assumere diverse forme:

a) Amministrazione disgiuntiva affidata a tutti i soci

Il principio generale prevede che il potere di amministrazione della società spetta a ciascun socio con responsabilità illimitata, disgiuntamente dagli altri soci (art. 2257, comma 1). La legge prevede il c.d. diritto di veto degli altri soci per opporsi all'operazione da compiere: in tal caso la verifica circa la fondatezza dell'obiezione spetta alla collettività dei soci che decide a maggioranza, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili (art. 2257, comma 3).

b) Amministrazione congiuntiva affidata a tutti i soci

L'amministrazione congiuntiva può essere esclusa dalla volontà dei soci, i quali possono pattuire nel contratto sociale e nell'atto costitutivo una forma di amministrazione congiuntiva. In tal caso, i singoli amministratori non possono compiere da soli nessun atto, salvo vi sia urgenza di evitare un danno alla società (art. 2258, comma 3). In generale, per il compimento delle operazioni sociali è necessario il consenso di tutti i soci.

c) Amministrazione disgiuntiva o congiuntiva, affidata soltanto ad alcuni soci

I soci nell'atto costitutivo possono riservare l'amministrazione esclusivamente ad alcuni soci, disgiuntamente o congiuntamente. L'atto costitutivo, inoltre, può rimettere il potere di amministrare alla maggioranza dei soci, determinata in base alla partecipazione agli utili, o a più soci secondo il principio della maggioranza.

d) Amministrazione affidata ad uno soltanto dei soci

In questa ipotesi gli altri soci non possono intervenire né opporsi alle sue operazioni.

La responsabilità per le obbligazioni sociali

La Società semplice acquista diritti ed assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza, che, in mancanza di diversa disposizione nel contratto sociale, spetta a ciascun socio amministratore.

Delle obbligazioni assunte in nome della società dai soci amministratori forniti di rappresentanza rispondono (art. 2267):

- il patrimonio sociale,
- personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società,
- gli altri soci, salvo patto contrario.

Dunque, la società, pur avendo un patrimonio distinto da quello dei soci (autonomia patrimoniale), coinvolge nelle proprie vicende anche i soci, che rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali.

B) SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (S.N.C.).

La S.n.c. costituisce il modello di organizzazione societaria che si presume normalmente adottato per l'esercizio di un'attività commerciale, salvo non risulti diversamente.

La stipulazione dell'atto costitutivo deve essere fatta per iscritto, mediante scrittura privata autenticata oppure mediante atto pubblico.

Autonomia patrimoniale

L'autonomia patrimoniale delle S.n.c. è più rigida rispetto a quella delle società semplici, ed in particolare:

- La responsabilità, inderogabile, dei soci per le obbligazioni sociali è solidale, illimitata (il fallimento della società produce anche il fallimento del socio) e sussidiaria (il creditore sociale deve prima escutere il patrimonio sociale e, solo in caso di insufficienza, può agire sui beni personali del socio),
- Il creditore personale del socio non può chiedere la liquidazione della quota del debitore,
- Ogni socio che entra a far parte della società risponde anche per le obbligazioni contratte prima della sua ammissione,
- La responsabilità del socio uscente per le obbligazioni sociali persiste fino all'atto di scioglimento della società.

Amministrazione della società

Nelle S.n.c. tutti i soci hanno diritto, in assenza di disposizione contrarie nell'atto costitutivo, ad amministrare la società, sia sotto il profilo sostanziale che processuale. Per l'amministrazione valgono le medesime regole della Società semplice, alle quali, pertanto, si rinvia.

Responsabilità dei soci

Il carattere fondamentale delle S.n.c. è la responsabilità solidale e illimitata dei patrimoni personali dei soci (art. 2291, comma 1), responsabilità che vincola inderogabilmente tutti i soci verso terzi per le obbligazioni sociali.

C) SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (S.A.S.)

La S.a.s. è una società di persone, il cui atto costitutivo è soggetto alla normativa in tema di S.n.c., salvo le peculiari disposizioni che riguardano la ragione sociale e la previsione che il contratto sociale deve espressamente indicare quali sono i soci accomandatari e quali gli accomandanti.

Le maggiori divergenze rispetto alla disciplina delle S.n.c. riguardano la disciplina dei soci accomandanti, in quanto soci a responsabilità limitata.

Amministrazione e Responsabilità dei soci

La S.a.s. è caratterizzata dal fatto che di essa fanno parte due diverse categorie di soci (la cui presenza è necessaria sin dall'atto costitutivo):

- a) I soci accomandanti, che sono obbligati unicamente a fornire alla società il proprio apporto (conferimento) e che rispondono nei confronti dei terzi nei limiti della quota conferita (art. 2313 c.c.). Essi non corrono altro rischio che la perdita del valore del conferimento (c.d. responsabilità limitata: art. 2313, comma 1);
- b) i soci accomandatari, che partecipano alla gestione e alla direzione della società; che sono obbligati all'esecuzione dei conferimenti; e che hanno una responsabilità illimitata e solidale, rispondendo anche con il proprio patrimonio personale, seppur in via sussidiaria, delle obbligazioni sociali. Godono, dunque, meramente del beneficio della preventiva escussione del patrimonio della società.

Per i soci accomandanti è previsto il divieto di immistione nell'amministrazione della società, il quale, tuttavia, può essere scavalcato attraverso il conferimento di una procura speciale per singoli affari. Soltanto i soci accomandatari possono essere nominati amministratori (art. 2318 c.c.). Tuttavia, a differenza della S.a.p.a., nella S.a.s., se è vero che tutti gli amministratori devono essere soci accomandatari, non è però necessario che tutti gli accomandatari siano anche amministratori.

Il trasferimento delle quote societarie

La presenza di due categorie di soci con un grado diverso di influenza nella vita societaria comporta la previsione di una disciplina peculiare per la circolazione delle quote societarie.

- a) Le quote di accomandante possono essere trasferite: *mortis causa*, senza il consenso dei "soci superstiti", in quanto vige il principio della libera trasmissione della quota agli eredi; *inter vivos*, salvo patto contrario, purché vi sia l'approvazione di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale;
- b) Le quote di accomandatario possono essere trasferite: *mortis causa*, in tal caso si applica l'art. 2284 c.c. in base al quale gli altri soci devono liquidare la quota

agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi acconsentano; *inter vivos*: in tal caso, se l'atto costitutivo non prevede diversamente, la cessione della quota di accomandatario deve ottenere il consenso unanime dei soci per avere effetto nei confronti della società.

2.2.2 SOCIETÀ DI CAPITALI

A) SOCIETÀ PER AZIONI (S.P.A.)

La S.p.a. costituisce il principale tipo di società di capitali e la forma più importante di società predisposta per le imprese che richiedono l'apporto di ingenti capitali e che comportano l'assunzione di ingenti rischi.

Le caratteristiche principali delle S.p.a.:

- **La personalità giuridica**, la quale si acquista con l'iscrizione nel Registro delle imprese. Da questo momento la società è costituita e diventa un soggetto formalmente diverso dalle persone dei soci.
- **La responsabilità limitata**, in quanto nelle S.p.a. per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2325 c.c.). Ciò comporta che il socio è obbligato patrimonialmente solamente ad eseguire il conferimento e che i creditori sociali possono rivolgersi esclusivamente nei confronti della società, senza esperire azioni individuali nei confronti dei singoli soci. Il socio, dunque non corre altro rischio che quello di perdere la somma o il bene conferito.
- **Le azioni**: esse esprimono la misura della partecipazione di ogni socio alla società.

Il capitale sociale

La riforma societaria del 2003 ha previsto come tetto limite per la costituzione di una S.p.a. un capitale sociale di **120.000 euro** (art. 2327 c.c.). La riforma ha altresì previsto la possibilità di dare vita a S.p.a. uni-personali, facoltà in precedenza già prevista per le S.r.l..

La qualità di socio, diritti ed obblighi dei soci

Socio di una S.p.a. si diventa per effetto dell'acquisto della proprietà di azioni della stessa. I soci hanno diritto di intervento nelle assemblee, diritto di voto (che spetta per ogni socio per ogni azione posseduta), di impugnare le delibere assembleari non conformi alla legge o allo statuto; di prendere visione del progetto di bilancio; di fare denuncia al collegio sindacale; di opzione, ovvero di sottoscrivere nel termine prestabilito le nuove azioni emesse dalla S.p.a.; di assegnazione di azioni in caso di aumento gratuito del capitale sociale; di ottenere una parte del residuo attivo, in seguito allo scioglimento della società; hanno il diritto di recesso, che consiste nel potere di porre fine alla partecipazione sociale, ottenendo il rimborso del valore delle azioni.

I soci sono tenuti all'esecuzione dei conferimenti e all'esecuzione di prestazioni accessorie (non consistenti in danaro) se stabilite nell'atto costitutivo. Per quanto riguarda i conferimenti in danaro, i soci sono tenuti a versare il 25% del loro valore, o, in caso di costituzione unilaterale, il loro intero ammontare, presso un istituto di credito già in sede di costituzione della società. Una volta costituita la società, i soci sono tenuti a conferire la restante parte dell'apporto promesso in qualsiasi momento lo richiedano gli amministratori.

Sono ammessi conferimenti di beni in natura o di crediti qualora l'atto costitutivo lo consenta. In tal caso essi devono essere integralmente effettuati al momento della sottoscrizione.

La circolazione dei titoli azionari

L'azione è un titolo liberamente trasferibile. Tuttavia, la legge e l'atto costitutivo possono prevedere alcune limitazioni.

Per le azioni al portatore, per il trasferimento delle azioni è sufficiente la consegna del documento. Per quanto riguarda invece le azioni nominative, il loro trasferimento avviene mediante la doppia intestazione sul titolo e sul libro dei soci.

L modelli organizzativi: funzioni deliberative, di gestione e di controllo

Nelle S.p.a. la funzione decisionale è svolta di regola dall'assemblea; la funzione di gestione dagli organi amministrativi; la funzione di verifica e di riscontro dagli organi di controllo.

L'assemblea è un organo collegiale (è la riunione di tutti i soci) deliberativo della società. Essa si svolge nei modi previsti dalla legge al fine di deliberare sugli argomenti sottoposti al suo esame.

La riforma societaria ha previsto, per le S.p.a., la possibilità di scegliere tra diverse forme di amministrazione: il modello classico, basato su un organo amministrativo (CdA o Amministratore unico) controllato da un collegio sindacale e da un revisore esterno; il sistema dualistico, basato su un consiglio di gestione controllato da un consiglio di sorveglianza; il sistema monistico, basato su un CdA che al suo interno provvede a nominare un comitato di controllo. In assenza di espressa previsione statutaria opera il sistema amministrativo classico. È comunque prevista la possibilità di variare da un sistema all'altro.

B) SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI (S.A.P.A.)

La S.a.p.a. è una società di capitali nella quale sono presenti due diverse categorie di soci:

- a) i soci accomandanti, i quali assumono il ruolo di finanziatori e rispondono per le obbligazioni della società solamente nei limiti della quota di capitale sottoscritta
- b) i soci accomandatari, i quali sono i reali titolari della funzione imprenditoriale.

La responsabilità dei soci

In questo tipo di società, come nella S.a.s., esistono le due categorie dei soci accomandatari, illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, e dei soci accomandanti, responsabili nei limiti della quota conferita.

L'amministrazione della società

Nelle S.a.p.a. sussiste il c.d. divieto di immistione. I soci accomandanti, quindi, sono privi di ogni potere di amministrazione, anzi, in questo caso, nemmeno si profila la

possibilità di compiere atti di amministrazione in forza di procura speciale per singoli affari, la quale, invece, è configurabile in relazione ad una S.a.s.

I soci accomandatari possiedono la carica di amministratori indipendentemente da una delibera assembleare e la conservano senza limiti di tempo.

Gli altri organi della società

L'assemblea svolge la sua attività secondo le modalità di funzionamento previste per la S.p.a. ed è formata da tutti i soci.

La funzione di controllo è svolta dal collegio sindacale, al quale risulta integralmente applicabile la disciplina prevista per la S.p.a. (salva l'esclusione degli accomandatari dall'assemblea che delibera in ordine alla nomina e alla revoca dei sindaci).

C) SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (S.R.L.)

La S.r.l. è una società di capitali preordinata a fornire alle imprese sociali di ridotte dimensioni uno schema societario che permetta di fruire del beneficio della responsabilità limitata. È un modello societario particolarmente utile per le **piccole imprese** in quanto risponde in grandi linee alle stesse funzioni economiche soddisfatte dalla S.p.a., ma estende tali benefici anche ad aggruppamenti minori di capitali: infatti, il capitale minimo richiesto dalla legge per la costituzione di una S.r.l. è fissato in un ammontare non inferiore a **10.000 euro**.

I benefici della S.r.l.

- Limitazione del rischio in capo al socio, in quanto egli restringe il proprio rischio all'ammontare del conferimento
- mobilitazione del capitale, in quanto le quote di partecipazione dei soci, pur non essendo rappresentate da titoli di credito, sono tuttavia trasferibili e divisibili.

Le principali differenze rispetto ad una S.p.a.

- L'entità del capitale minimo è di gran lunga inferiore

- il capitale è rappresentato da quote, invece che da azioni, ed è prevista la possibilità di vietare la circolazione delle quote (con conseguente tendenziale maggior rilievo delle persone dei soci)
- l'impossibilità di emettere le obbligazioni
- le formalità per la convocazione di assemblea sono semplificate
- gli amministratori sono da scegliersi tra i soci e hanno un incarico a tempo indeterminato, se l'atto costitutivo non prevede diversamente
- il collegio sindacale è obbligatorio solamente nelle ipotesi di cui all'art. 2247 c.c. e c'è un controllo diretto dei soci sull'amministrazione.

Costituzione della S.r.l.

L'atto costitutivo della società deve rogarsi per atto pubblico e deve indicare i requisiti di cui all'art. 2463 c.c. Il legislatore prevede la possibilità di costituire una S.r.l. con socio unico, assoggettandola a un regime peculiare (si vedano in particolare gli artt. 2250, ult. comma; 2470, commi da 4 a 6; 2464, commi 3 e 6, 2478, ult. comma, 2462, comma 1).

Le quote

La quota è la misura della partecipazione del socio alla società ed essa nella S.r.l. non può essere rappresentata da azioni e non può costituire oggetto di sollecitazione all'investimento. A differenza delle azioni, le quote di S.r.l. non possono essere rappresentate da documenti destinati a circolare nei modi e con le forme dei titoli di credito.

Caratteri della quota sono la divisibilità (a differenza delle azioni) e la trasferibilità.

Trasferibilità delle quote

Le partecipazioni di S.r.l. sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione *mortis causa*, salva la possibilità per l'atto costitutivo di limitare in varia misura, e anche escludere del tutto, la possibilità di trasferimento delle quote (art. 2469, comma 1).

Diritti ed obblighi dei soci

I soci hanno il diritto di partecipare alla gestione della società, e più precisamente godono del diritto:

- di intervenire in assemblea
- di voto (il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione)
- agli utili (la cui ripartizione avviene in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa disposizione statutaria)
- alla quota di liquidazione
- di opzione sulle nuove quote in caso di aumento del capitale.

Gli obblighi dei soci sono sostanzialmente analoghi a quelli dei soci di una S.p.a., ai quali pertanto si rinvia.

I conferimenti

La riforma del diritto societario ha introdotto il principio in base al quale possono essere conferiti *"tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica"* (art. 2464, comma 2). Un'altra differenza rispetto alla S.p.a. riguarda la possibilità che, nella S.r.l., il versamento del 25% dei conferimenti in danaro o del loro intero ammontare (in caso di costituzione unilaterale) può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria.

Gli organi sociali

Il modello decisionale principale è quello dell'assemblea collegiale, il quale opera in assenza di diversa previsione dell'atto costitutivo e, in ogni caso, opera in relazione alle decisioni maggiormente rilevanti di cui all'art. 2479, comma 4.

L'altro modello decisionale previsto dalla legge consiste in un procedimento di formazione della volontà sociale più snello e informale. Si tratta di un procedimento a formazione progressiva che si realizza mediante consultazione scritta o (consenso espresso per iscritto) e che non richiede la preventiva convocazione né la contestuale presenza dei soci presso la sede sociale.

L'amministrazione della società

È rimessa all'atto costitutivo la determinazione delle regole concernenti l'amministrazione e la rappresentanza nelle S.r.l. In assenza di diversa previsione l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci, che vengono nominati con decisione presa dai soci; l'atto costitutivo, tuttavia, può prevedere che siano nominati amministratori anche soggetti che non sono soci.

Se l'amministrazione è affidata a più persone, è previsto che esse diano vita al CdA. In tal caso è possibile scegliere, con opzione da formulare nell'atto costitutivo, il sistema dell'amministrazione disgiuntiva o quello dell'amministrazione congiuntiva.

2.2.3 SOCIETÀ A SCOPO MUTUALISTICO

Con il termine società mutualistica vengono indicate le società cooperative e le società di mutua assicurazione. Elemento comune a tali società è lo scopo mutualistico che si pone come il presupposto legale di queste particolari organizzazioni sociali.

Lo scopo mutualistico consiste nell'intento di fornire beni, occasioni di lavoro o servizi direttamente ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato.

A) SOCIETÀ COOPERATIVE

Le società cooperative sono predisposte per l'esercizio collettivo a scopo mutualistico di imprese commerciali e non. Tale società deve costituirsi nella forma dell'atto pubblico ed è sottoposta all'iscrizione nel Registro delle imprese. Requisito ulteriore per la costituzione di una società cooperativa è che i soci siano almeno nove (art. 2522).

L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con soggetti terzi (art. 2521).

Per la costituzione della società cooperativa la legge non prevede il versamento del 25% dei conferimenti in danaro.

La responsabilità dei soci nelle società cooperative

Il testo novellato dell'art. 2518 ha introdotto un unico regime di responsabilità, prevedendo che per le obbligazioni sociali è esclusivamente responsabile la società con il suo patrimonio.

Il principio della "porta aperta"

Il contratto sociale della cooperativa è aperto all'adesione di soggetti terzi, consentendo l'ingresso di nuovi soci alle condizioni determinate dall'atto costitutivo. L'ammissione deve essere deliberata dagli amministratori, previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti. Tale principio, detto della "porta aperta" rende inammissibili clausole che vietino del tutto nuove adesioni o che permettano a chiunque l'ingresso, o che rimettano l'ammissione di nuovi soci al mero arbitrio degli amministratori.

La partecipazione del socio

Le partecipazioni dei soci al capitale dell'ente sono rappresentate da quote o da azioni nominative. Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a 25 euro e per le azioni non può essere superiore a 500 euro. Ove la legge non preveda diversamente, inoltre, nessun socio può avere una quota superiore a 100.000 euro, né tante azioni il cui valore nominale superi questa cifra.

La cessione di azioni o di quote nella società cooperativa deve essere autorizzata dagli amministratori; l'atto costitutivo, tuttavia, può vietare tale trasferimento, ferma restando la facoltà di recesso.

L'elemento patrimoniale

Il capitale sociale di una cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ma è variabile.

La legge prescrive che l'atto costitutivo deve indicare la percentuale massima degli utili ripartibili tra i soci (utili che derivano dall'attività di scambio con i terzi).

I soci sovventori

La legge n. 59 del 1992 ha inteso promuovere il reperimento di maggiori mezzi finanziari da parte delle società cooperative. A tal fine, è stata prevista la possibilità di fare aderire alla società soci sovventori i cui conferimenti sono destinati alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Si tratta di persone fisiche o giuridiche che apportano capitale di rischio e il cui interesse non è quello di partecipare alle prestazioni mutualistiche della società, bensì quello di effettuare un conveniente investimento in danaro.

Il principio una testa un voto

Nelle società cooperative i poteri sociali sono attribuiti a ciascun socio in quanto tale, a prescindere dalle sue quote di partecipazione alla società. Nell'assemblea, pertanto, ogni socio ha un solo voto qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.

Tuttavia, alle persone giuridiche che partecipano alla società cooperativa l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque.

L'amministrazione di una società cooperativa

La legge prescrive che la maggioranza degli amministratori di una società cooperativa devono essere soci o mandatari di persone giuridiche socie. Un limite alla nomina degli amministratori è previsto per i possessori degli strumenti finanziari, ai quali non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori. I soci sovventori possono essere nominati amministratori, ma la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.



CAPITOLO 3

LA FIGURA DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE

Particolare attenzione è stata riservata negli ultimi anni dalla legge a una più puntuale definizione della categoria dell'imprenditore agricolo, soprattutto ai fini specifici di applicazione di normative fiscali di favore. Pertanto è utile esaminare sinteticamente le disposizioni specifiche che si sono sovrapposte alle norme generali contenute nel Codice civile con la finalità di favorire lo sviluppo dell'impresa agricola.

l) Persone fisiche (art. 1, comma 1. D. lgs. 99/2004, in seguito il "Decreto")

È imprenditore agricolo professionale (IAP):

- chi possiede le conoscenze e le competenze professionali di cui all'art. 5 del regolamento CE n. 1257/1999
- dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, **almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo**
- che ricavi dalle attività medesime **almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro** (la misura è ridotta al 25% per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate indicate dall'art. 17 del citato regolamento CE).

Le attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. (nel testo riformato nel 2001) sono:

- coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento animali
- attività connesse (ad esempio manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, servizi, produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agro-forestali e fotovoltaiche).

l) La società agricola (art. 1, comma III)

Il Decreto introduce inoltre la figura della **società agricola**, per la quale prevede un'apposita disciplina civilistico-tributaria e che si iscrive in quella dell'IAP come sottospecie.

Non si tratta, quindi, di una nuova forma societaria specifica per l'agricoltura, ma del riconoscimento della specificità delle società che operano esclusivamente in campo agricolo alle quali vengono concessi particolari privilegi. L'art. 5 *quater* del Decreto stabilisce infatti espressamente che ogni riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'IAP.

Il legislatore viene quindi incontro alla necessità di favorire **lo sviluppo delle forme societarie in agricoltura**. Infatti, se da un lato richiede che nello statuto della società sia previsto come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c., dall'altro prevede quale ulteriore requisito per l'estensione dello *status* di IAP alle società:

- nel caso di società di persone, che *almeno un socio* sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari
- nel caso di società di capitali o cooperative, che *almeno un amministratore*, che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Inoltre, per la società agricola la normativa stabilisce che *"la ragione o la denominazione deve contenere l'indicazione di "società agricola"*.

Dunque, sono considerate IAP, beneficiando in questo modo delle stesse agevolazioni previste per questa categoria di imprenditori agricoli, anche le società viste in precedenza (di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile) purché abbiano:

1. nella ragione sociale o nella denominazione l'indicazione "società agricola"
2. quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c.
3. se società di persone, almeno un socio (accomandatario se si tratta di società in accomandita semplice) in possesso della qualifica di IAP
4. se cooperative o società di capitali, almeno un amministratore (che sia anche socio per le società cooperative) deve essere in possesso della qualifica di IAP.

La verifica circa il possesso dei requisiti per essere considerati IAP è demandata alle Regioni (o agli Enti da esse delegati). L'unica eccezione in tema di accertamento rimane quella ai fini previdenziali, in quanto "è fatta salva la facoltà per l'INPS di svolgere le verifiche ritenute necessarie" (art. 1, secondo comma del Decreto).

3.1 AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI¹

I) Acquisto dei terreni

Ai sensi della nota 1 all'art. 1 della Tabella Parte I del D.P.R. 131/86, l'acquisto di terreni agricoli e delle relative pertinenze da parte di un imprenditore agricolo professionale sconta **l'imposta di registro con l'aliquota dell'8%** (ridotta al 6% in caso di giovane imprenditore agricolo, tale considerando la legge colui che abbia un'età non superiore a 40 anni), anziché del 15%. La legge prevede l'obbligo di non destinare i terreni acquisiti e le relative pertinenze a uso diverso dall'agricolo nei dieci anni dall'acquisto, pena la decadenza dalle agevolazioni ricevute.

II) Agevolazioni per la piccola proprietà terriera

L'art. 1, quarto comma, del Decreto stabilisce che "*all'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale e assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto*". Il successivo art. 2 estende tali agevolazioni alle società agricole qualificate imprenditori agricoli professionali.

Le agevolazioni di cui trattasi sono quelle previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604 (c.d. agevolazioni piccola proprietà terriera) e successive modificazioni:

- esenzione da bollo per atti, documenti inerenti la formazione della PPC

¹ Si noti che le considerazioni riportate nel presente paragrafo sono solo indicazioni normative generali che possono non essere applicabili in tutti i casi. È opportuno rivolgersi ad un fiscalista per ricevere assistenza specifica su single operazioni. Nessuna responsabilità può derivare all'autore per scelte basate sulle indicazioni che seguono.

- imposta di registro in misura fissa (168 euro)
- imposta ipotecaria in misura fissa (168 euro)
- imposta catastale in misura ordinaria (1%)
- onorari notarili ridotti a metà.

L'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 350/E del 29 novembre scorso ha indicato che ai fini del riconoscimento all'IAP delle agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette previste a favore dei coltivatori diretti dalla legge n. 604 occorre, in aggiunta all'iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale propria degli IAP, anche la sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 2 della legge n. 604 che risultino compatibili con tale qualifica, "come ad esempio la mancata alienazione nel biennio precedente di fondi rustici superiori a un ettaro e la mancata coltivazione o alienazione nel quinquennio successivo all'acquisto". Precisa, invece, l'Agenzia che sono incompatibili con la qualifica di IAP i requisiti soggettivi propri del coltivatore diretto e l'idoneità del fondo acquistato alla formazione o arrotondamento della piccola proprietà contadina, previsti dallo stesso art. 2.

La precisazione è utile, in quanto in precedenza la norma aveva originato dubbi interpretativi e il CNN, in uno studio del 18 giugno 2004, si era espresso in maniera maggiormente rigida, richiedendo la presenza di tutti i requisiti di cui all'art. 2.

III) Agevolazioni per i terreni nei territori montani (art. 5 bis Legge n. 97/1994)

Ai sensi dell'art. 5 bis della legge n. 97/1994 nei territori delle Comunità montane il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli e loro pertinenze a coltivatori diretti (dunque, anche all'IAP e alle relative società), che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento, è esente da imposta di registro, ipotecaria, di bollo e di ogni altro genere. Inoltre gli onorari notarili sono ridotti ad un sesto. Per quindici anni dal momento dell'acquisto, tali immobili non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti per atto tra

vivi o *mortis causa*. L'eventuale violazione comporta la decadenza dalle indicate agevolazioni.

IV) Compendio unico

Ai sensi dell'art. 7 del Decreto il trattamento fiscale del compendio unico previsto dal citato art. 5 bis (esenzione totale da imposte di registro, ipotecarie, catastali, di bollo e da ogni altra imposta oltre alla riduzione degli onorari notarili) si estende al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli ad acquirente coltivatore diretto o IAP anche al di fuori dell'ambito territoriale delle comunità montane purché, anche in tal caso, l'acquirente si impegni a costituire un compendio unico e a coltivarlo o condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal momento del trasferimento.

La costituzione del compendio unico richiede oltre alla dichiarazione di volontà espressa in sede di acquisto un'ulteriore manifestazione di volontà che deve essere necessariamente resa in apposito atto notarile, in forma pubblica.

Si ricorda che la costituzione del compendio unico presuppone che i terreni e i fabbricati da assoggettare a detto vincolo abbiano un'estensione tale da raggiungere il livello minimo di redditività determinato dalle Regioni con appositi Piani Regionali di Sviluppo Rurale.

V) Esonero dal contributo di costruzione

Ai sensi dell'art. 17 del D. lgs. n. 378/2001 il contributo di costruzione non è dovuto per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale (*rectius* IAP).

VI) Agevolazioni ICI

La disciplina ICI prevede per i terreni agricoli apposite esclusioni. In particolare, sono esenti da imposta comunale sugli immobili i terreni agricoli ricadenti in zone montane o di collina (la cui elencazione è riportata nell'allegato alla circolare 14 giugno 1993 n. 9 dell'Agenzia delle Entrate).

Oltre alle esenzioni di cui sopra, ai produttori agricoli sono riconosciute alcune agevolazioni nella determinazione della base imponibile ICI. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti (e dunque anche da IAP ai sensi del Decreto) o da imprenditori agricoli iscritti negli elenchi previdenziali, una volta determinata la base imponibile, provvedono al versamento dell'imposta limitatamente alla parte di valore della base imponibile eccedente una certa somma (per il 2006 era 25.822,84 euro) e con riduzioni che vanno dal 25% al 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente.

VII) L'opzione per la tassazione in base al reddito catastale

Il legislatore della manovra finanziaria 2007 (comma 1096 della legge n. 296/2006) ha voluto incentivare l'utilizzo della forma societaria in agricoltura mediante una tassazione del reddito agrario su base catastale, quindi più favorevole. L'opzione per la tassazione del reddito agrario su base catastale è possibile per:

- o **le società agricole di persone**
- o **le società agricole a responsabilità limitata**
- o **le società agricole cooperative.**

L'agevolazione in esame è concessa ai fini delle imposte sui redditi, mentre quella prevista dal Decreto vale ai fini delle imposte indirette. Tale ultima agevolazione, comunque, permane, ed essa si aggiunge a quella in esame. A ben vedere, la novità riguarda solamente le snc e le sas (oltre che srl e cooperative), poiché le società semplici già determinano il proprio reddito su base catastale.

La determinazione del reddito su base catastale avviene secondo le disposizioni dell'art. 32 del TUIR (D.P.R. 917/1986), in base al quale sono considerate **attività produttive di reddito agrario**:

1. le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura
2. le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla

produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste

3. l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno
4. le attività connesse di cui al terzo comma dell'art. 2135 c.c., dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni, con decreto del Ministero dell'economia su proposta del Ministro delle politiche agricole.

Il reddito derivante da altre attività imprenditoriali svolte contemporaneamente e non comprese nella determinazione del reddito ai sensi dell'art. 32 del TUIR deve essere calcolato secondo i modi ordinari per la determinazione del reddito d'impresa.

L'opzione vincola per il successivo triennio (art. 3 del D.P.R. 442/1997). Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

VIII) Tassazione forfettaria pari al 25% dei ricavi

In base al comma 1094 della legge finanziaria per il 2007, come modificato dalla finanziaria per il 2008, qualora ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:

1. si tratti di **società di persone e di società a responsabilità limitata**, costituite da imprenditori agricoli
2. tali società esercitino esclusivamente **attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci**

3. in tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il **coefficiente di redditività del 25 per cento**.



ALLEGATI

1) Schema di contratto istitutivo di consorzio

2) Bozza di atto costitutivo di società a responsabilità limitata



ALLEGATO 1: SCHEMA DI CONTRATTO ISTITUTIVO DI CONSORZIO (CON ATTIVITÀ ESTERNA)

NOTA BENE: IL PRESENTE TESTO DI CONTRATTO RAPPRESENTA SOLO UNO SCHEMA GENERALE CHE DOVRÀ ESSERE ADATTATO ALLE ESIGENZE CONCRETE DI OGNI SPECIFICA OPERAZIONE. È OPPORTUNO RIVOLGERSI AD UN LEGALE PER RICEVERE ASSISTENZA SPECIFICA PER LA COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO. NESSUNA RESPONSABILITÀ POTRÀ DERIVARE ALL'AUTORE DALL'UTILIZZO DEL PRESENTE SCHEMA.

SI NOTI CHE NEL TESTO SONO INSERITE INDICAZIONI DI CLAUSOLE ALTERNATIVE OD OPZIONALI E NOTE ESPLICATIVE.

Atto costitutivo del consorzio

(N.B. la costituzione di un consorzio può avvenire con semplice scrittura privata; l'iscrizione di un estratto di questo atto presso l'ufficio del registro delle imprese territorialmente competente è necessaria in quanto trattasi di consorzio con attività esterna)

Fra i sottoscritti:

..... nato a il e domiciliato a via..... imprenditore titolare della Ditta..... con sede invia.....codice fiscale..... iscritto al Registro delle imprese di al n..... Registro Ditte

..... con sede..... via..... e con un capitale sociale di euro..... iscritta al Registro delle imprese di al n..... e codice fiscale....., in persona del nato a il..... e domiciliato in ,

(di seguito denominate singolarmente: "consorziate" e collettivamente "consorziate")

è costituito un consorzio con attività esterna ex artt. 2602 e seguenti del codice civile, denominato:

Consorzio.....

ART. 1 - Scopo

Il consorzio avrà lo scopo di regolamentare e coordinare in unità di intenti le attività comuni delle imprese consorziate per la progettazione, la realizzazione e la gestione di opere comunque connesse alle attività nel campo del

Il consorzio non ha scopo di lucro e la sua gestione non deve portare al conseguimento né alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma. Eventuali sopravvenienze attive ed eventuali plusvalenze patrimoniali costituiranno minor costo di gestione.

ART. 2 - Oggetto e attività

Per il conseguimento del proprio scopo il consorzio potrà *(N.B.: l'elencazione è meramente esemplificativa)*:

- predisporre e presentare le offerte di appalti e concessioni da affidarsi a.....;
- realizzare le attività ed i lavori in proprio o mediante assegnazione totale o parziale alle imprese consorziate o a riunioni temporanee di tutte o solo di alcune imprese medesime;
- eseguire l'eventuale direzione tecnica ed il coordinamento dei lavori;
- svolgere tutti quei servizi che risultasse opportuno realizzare in tutto o in parte con mezzi comuni;
- gestire tutti i rapporti con l'ente appaltante o concedente e così ad esempio: contabilità dei lavori, redazione degli stati di avanzamento, procedure revisionali, riscossione dei certificati di pagamento etc.;
- trattare per conto proprio e per conto e nell'interesse delle consorziate tutti gli affari aventi relazione con i lavori.

(NB: L'oggetto del consorzio deve riflettere la sua funzionalità al progetto di cooperazione in ambito Leader+).

ART. - 3 Sede

Il consorzio ha sede in.....

ART. 4 - Ufficio consortile e direttore

La direzione dell'attività consortile è affidata ad un Direttore nominato dal Consiglio direttivo, di cui al successivo art. 9.

Ove egli venga a mancare sarà sostituito da persona nominata dal Consiglio direttivo.

L'Ufficio consortile destinato a svolgere l'attività esterna di cui all'art. 2612 c.c. ha sede in.....

L'Ufficio opera alle dipendenze del Direttore e secondo le istruzioni da quest'ultimo impartitegli, in conformità alle decisioni e direttive del Consiglio direttivo.

ART. 5 - Durata

La durata del consorzio è fissata fino al..... Tale durata potrà comunque essere prorogata per il tempo necessario all'esaurimento di tutti i rapporti attivi e passivi con i terzi derivanti dalle leggi vigenti ovvero assunti dal Consorzio.

ART. 6 - Fondo consortile

Il fondo consortile è costituito:

- 1) dai contributi versato da ciascuno delle consorziate all'atto dell'ingresso nel consorzio;
- 2) da eventuali successivi contributi che fossero deliberati dal consiglio direttivo;
- 3) dai finanziamenti eventualmente saranno versati dallo Stato e da altri enti pubblici.

Il fondo consortile è ripartito in quote nominative ciascuna di nominali €

Ciascuna consorziata non potrà sottoscrivere quote sociali in misura superiore al 20% dell'intero ammontare del fondo consortile.

Ogni associato, in proporzione alla quota sociale posseduta, potrà beneficiare dell'attività del consorzio e dei servizi dallo stesso erogati, dovrà adempiere i relativi obblighi e sostenere le spese. Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal consorzio verso i terzi. Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, il consiglio direttivo potrà deliberare il suo reintegro da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

ART. 7 - Funzioni del consorzio

Il Consorzio ha la funzione di operare per conto e nell'interesse delle consorziate per tutte le materie che attengono anche indirettamente all'oggetto consortile nei limiti delle delibere del Consiglio direttivo.

ART. 8 - Amministrazione

L'Amministrazione del consorzio è affidata ad un Consiglio direttivo composto da un rappresentante per ciascuna delle consorziate, la quale potrà designare anche di volta in volta e per iscritto un sostituto con uguali poteri che la rappresenti in caso di assenza od impedimento del membro effettivo.

Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio direttivo sono il Presidente e il Vice Presidente del Consorzio.

ART. 9 - Poteri del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento dell'oggetto consortile, nell'ambito del presente atto costitutivo. Al Consiglio direttivo spetta altresì decidere sull'eventuale assegnazione di tutto o parte delle attività o lavori alle imprese consorziate, secondo le specializzazioni e capacità delle medesime.

Il Consiglio direttivo potrà delegare parte dei suoi poteri al Presidente o Vice Presidente o ad uno o più consiglieri, nonché nominare direttori o procuratori in genere, fissandone i relativi poteri.

Al Consiglio direttivo spetta curare la redazione e la presentazione della situazione patrimoniale e del rendiconto annuale da depositare all'Ufficio del Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2615 – bis c.c.

ART. 10 - Presidente e Vice Presidente del Consorzio e relativi poteri

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente e il Vice Presidente del Consorzio. Per il periodo iniziale di tre anni dalla costituzione, il Presidente e il Vice Presidente vengono nominati nelle persone di:

.....nato a.....il.....e domiciliato a quale Presidente;

.....nato a.....il.....e domiciliato a..... quale Vice Presidente;

Il Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente, è investito della legale rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio e gli è attribuita la firma in rappresentanza legale del Consorzio stesso, riconoscendo le consorziate sin d'ora come rato e valido il suo operato verso i terzi e specificatamente l'ente concedente o committente.

La rappresentanza del Consorzio e la relativa firma nonché i poteri conferiti al Presidente del Consiglio direttivo possono essere dal Presidente stesso delegati al Vice Presidente nominato dal Consiglio direttivo, ovvero, su conforme deliberazione del Consiglio direttivo, ad altra persona o persone con firme disgiunte o congiunte.

ART. 11 - Deliberazioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce su invito scritto del Presidente o in caso di suo impedimento del Vice Presidente ovvero, qualora quest'ultimo non sia nominato o sia a sua volta impedito, del Consigliere più anziano d'età.

I rappresentanti di ciascuna consorziata esercitano i diritti di voto in proporzione alla quota sociale posseduta. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza dei due terzi dei voti e di almeno due terzi dei consorziati. Per l'approvazione delle delibere è richiesto il voto favorevole delle consorziate che rappresentino almeno il

50% più uno delle quote sociali, salvo che sulle seguenti materie, per le quali è richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3:

(i) _____;

(ii) _____;

(iii) _____;

(In alternativa: Ogni consorziata ha un voto, qualunque sia la propria quota di partecipazione al consorzio. Le deliberazioni del Consiglio sono approvate con il voto favorevole della maggioranza semplice delle consorziate presenti).

ART. 12 - Recesso

Ciascuna consorziata può recedere dal consorzio in qualsiasi momento. Il recesso viene comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno diretta al Consiglio direttivo e diviene efficace novanta giorni dopo la data di ricevimento della comunicazione.

L'impresa receduta non avrà diritto ad alcun rimborso, indennizzo o restituzione di qualsiasi natura. La quota associativa della consorziata receduta rimarrà nel fondo consortile e verrà attribuita ai restanti consorziati proporzionalmente tra loro in accrescimento delle rispettive quote associative.

ART. 13 - Esclusione

La messa in liquidazione ordinaria o speciale, l'apertura di procedura di concordato anche stragiudiziale, di amministrazione controllata, di amministrazione straordinaria, di fallimento o di altra procedura concorsuale, comportano ciascuna l'automatica esclusione di diritto della consorziata con decorrenza a tutti gli effetti dal giorno precedente a quello della data di deliberazione o del provvedimento.

L'esclusione di una consorziata può inoltre essere decisa dal Consiglio direttivo all'unanimità, escluso il voto della consorziata da escludere, per gravi

inadempienze rispetto alle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente atto e dalle deliberazioni del Consiglio direttivo.

L'impresa esclusa non avrà diritto ad alcun rimborso, indennizzo o restituzione di qualsiasi natura. La quota associativa della consorziata esclusa rimarrà nel fondo consortile e verrà attribuita ai restanti consorziati proporzionalmente tra loro in accrescimento delle rispettive quote associative.

ART. 14 - Ammissione di nuove consorziate

Il Consiglio direttivo potrà all'unanimità ammettere altre imprese al Consorzio. La domanda di ammissione viene presentata per iscritto dal legale rappresentante dell'impresa interessata ed è diretta al Consiglio direttivo. Essa dovrà attestare la conoscenza delle norme statutarie e la loro piena accettazione. Entro 15 giorni dall'ammissione la nuova consorziata dovrà versare la quota di ammissione nell'importo determinato dal Consiglio direttivo.

ART. 15 - Obblighi delle consorziate

Le imprese consorziate si obbligano alla stretta osservanza delle disposizioni contenute nel presente atto e delle deliberazioni che saranno prese dal Consiglio direttivo.

Inoltre le imprese consorziate si obbligano:

- a non partecipare ad altri consorzi o società consortili aventi finalità simili o affini e comunque fini in contrasto con gli interessi comuni alle altre consorziate;
- a trasmettere al Consiglio direttivo copia del proprio bilancio annuale entro cinque mesi dalla chiusura di ciascun esercizio;
- a comunicare al Consiglio direttivo ogni variazione concernente l'impresa medesima, ivi incluso ogni mutamento della compagine sociale della propria azienda;
- ad ottemperare alle norme stabilite dal presente statuto;

- a consentire ai componenti del Consiglio direttivo o ai loro delegati i controlli e le ispezioni tendenti ad accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte;
- a non divulgare atti e fatti del consorzio comunque ne siano venuti a conoscenza;
-

ART. 16 - Responsabilità

Le responsabilità per tutte le obbligazioni che saranno assunte nei confronti dei terzi dagli organi del Consorzio o dalle persone che ne hanno la rappresentanza sono regolate dalle disposizioni dell'art. 2615 c.c. Nei rapporti interni tra le varie consorziate ciascuna di esse risponderà per i compiti concernenti i lavori che le saranno assegnati. In caso di inadempienza da parte di una delle consorziate, questa dovrà risarcire alle altre consorziate i conseguenti danni, fermo l'obbligo da parte di queste ultime di rimediare agli effetti dell'inadempienza facendo quanto possibile per ridurre il danno.

ART. 17 - Modifiche statutarie

Ogni modifica del presente statuto dovrà essere proposta dal Presidente o dal Consiglio direttivo ovvero da una delle consorziate al Presidente. Questi, ovvero in caso di sua assenza od impedimento il Vice Presidente o in assenza ed impedimento di quest'ultimo il consigliere più anziano d'età, curerà la convocazione delle consorziate mediante lettera raccomandata spedita 8 giorni prima della data stabilita per la riunione. Le modifiche devono essere approvate da tutti i consorziati *[N.B. E' anche possibile prevedere che alcune modifiche siano deliberate con il voto favorevole della maggioranza qualificata o della maggioranza semplice dei consorziati.]*

ART. 18 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorga tra le consorziate o tra queste e il Consorzio in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente accordo ed ogni rapporto connesso, se non risulta composta in via amichevole, sarà devoluta al giudizio di un collegio arbitrale, nominato in base alle regole della Camera Arbitrale di Milano, il quale giudicherà secondo diritto in maniera rituale.

ART. 19 - Scioglimento del Consorzio

Il Consorzio si scioglie per le cause previste dall'art. 2611 c.c. In caso di scioglimento, il Consiglio direttivo in carica a tale momento nominerà un liquidatore il quale definirà i rapporti eventualmente in corso, compilerà un rendiconto finale e ripartirà tra le consorziate le risultanze nonché l'eventuale residuo del fondo consortile.

ART. 20 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

ALLEGATO 2: SCHEMA DI STATUTO DI SOCIETA'

STATUTO DELLA SOCIETA'

Nominativo.....

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1 - E' costituita la società a responsabilità limitata denominata: "[•]".

Art. 2 - La società ha sede in [•] all'indirizzo che risulterà nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 111 *ter* delle disposizioni di attuazione del codice civile. La società potrà istituire sedi secondarie, uffici amministrativi ed operativi nel territorio nazionale e all'estero. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio del socio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Art. 3 - La società ha durata fino al trentuno [•], ma potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 4 - La società ha per oggetto:

- [•]

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere, in via non prevalente ma in via accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi ad eccezioni delle operazioni di cui ai Decreti Legislativi n. 58/98 e n. 385/93 e nel rispetto della circolare CICR pubblicata sulla G.U. dell'11 marzo 1994 n. 58 e dei divieti sanciti dalle leggi n. 1/1991 e n.

197/91. La società potrà infine assumere, purché non in via prevalente, direttamente od indirettamente, interessenze, quote e partecipazioni, non professionalmente nei confronti del pubblico, in altre imprese, enti o società, italiane o estere, con oggetto analogo e/o affine e/o connesso al proprio.

CAPITALE SOCIALE

Art. 5 - Il capitale sociale è di euro [•]([•]virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge. Gli aumenti di capitale potranno essere liberati in denaro o con conferimento in natura, o di opere e servizi, secondo le decisioni che saranno adottate dai soci al momento della delibera di aumento. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento di capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci della società emittente possono decidere che le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati. La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci alla società devono considerarsi infruttiferi.

Art. 6 - In tutti i casi di trasferimento, in tutto o in parte, per atto tra vivi o *mortis causa*, delle partecipazioni, fatta eccezione per le cessioni a favore di società controllanti, controllate e/o collegate, è riservato ai soci, regolarmente iscritti nel libro soci, il diritto di prelazione in proporzione del valore nominale delle partecipazioni possedute. Il diritto di prelazione deve essere esercitato con lettera raccomandata A/R entro trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione (risultante dal timbro postale) da inviarsi dal socio che intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione agli altri soci ed a ciascun amministratore, al domicilio risultante dal libro dei soci, a mezzo lettera raccomandata A/R.; in tale comunicazione debbono essere indicati le generalità del cessionario, il prezzo e le

condizioni della cessione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, il diritto di prelazione si intenderà rinunciato ed il socio alienante sarà libero di trasferire a terzi la partecipazione. Per la valutazione delle partecipazioni cadute in successione ovvero fatte oggetto di cessione a titolo gratuito, si fa rinvio ai meccanismi di valutazione dettati dal Codice Civile per l'ipotesi di recesso.

FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art. 7 - I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

RECESSO DEL SOCIO

Art. 8 - Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge. La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Art. 9 - Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle

partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente. Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEA

Art. 10 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori, la struttura dell'organo amministrativo e la loro revoca;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore e la loro revoca;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina e revoca dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) l'autorizzazione a compiere atti di straordinaria amministrazione, ivi compresi a titolo esemplificativo e non tassativo:
 - la cessione di beni immobili o di diritti reali immobiliari;
 - la cessione o l'affitto di aziende o rami di azienda o singoli cespiti relativi ai progetti relativi alla realizzazione e gestione di impianti per [•] di cui la società divenga titolare;
 - la contrazione di mutui, con o senza garanzia ipotecaria.

Con riferimento alle materie di cui alle lettere d), e), f) e g) oppure quando lo

richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare di cui al successivo articolo 12. In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Non possono partecipare alle decisioni, sia che esse vengano adottate con il metodo assembleare sia che esse vengano adottate con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, i soci morosi (ai sensi dell'art. 2466 c.c.) ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Art. 11 -Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano essere adottate con deliberazione assembleare, possono essere assunte mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento scritto, anche direttamente sul libro delle decisioni dei soci, dal quale dovrà risultare con chiarezza: l'argomento oggetto della decisione; il contenuto e le risultanze della decisione. Copia di tale documento dovrà essere sottoposta a tutti i soci i quali dovranno manifestare la loro volontà entro i cinque giorni successivi, esprimendo il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire, all'indirizzo indicato da ciascun socio nel libro soci, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al

presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 95% del capitale sociale. Nel quorum deliberativo si computano, oltre ai votanti, anche gli astenuti. La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 12 - L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

- a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;
- b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;
- c) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;
- d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società;
- e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

- f) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;
- g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio;
- h) l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 95% del capitale sociale. Nel quorum deliberativo si computano oltre ai votanti anche gli astenuti. Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

AMMINISTRAZIONE

Art. 13 - La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza. In tale ultima ipotesi gli amministratori dovranno comunque adottare in forma consiliare le deliberazioni o le decisioni relative alla redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione o di scissione nonché agli aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 2481 codice civile. Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione. Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo di volta in volta stabilito dall'assemblea ordinaria dei soci, al momento ed all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Per le ipotesi di cessazione e sostituzione degli amministratori si applicano gli articoli 2385 e 2386 del codice civile.

Art. 14 - Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, il funzionamento di essa è così regolato:

- il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea, e può eleggere un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento;

- il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima delle adunanze, in caso di urgenza almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi o il revisore, se nominati. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente e in sua assenza dal vicepresidente qualora sia stato nominato. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere designato dal consiglio stesso. Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo le ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo 2475 c.c. e/o quando due amministratori fanno richiesta di deliberare in adunanza collegiale, possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni

degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Art. 15 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la ordinaria amministrazione della società con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari e/o opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, escluso soltanto quelli che la legge ed il presente statuto riservano in modo tassativo all'assemblea. L'organo amministrativo può, quindi, tra l'altro, concordare e stipulare nei confronti di chicchessia, contratti di fornitura, di lavoro e di appalto, acquistare, vendere, permutare, nonché gestire beni immobili, assumere locazioni anche per periodo ultranovennale, consentire iscrizioni, surroghe e cancellazioni ed in genere qualsiasi formalità ipotecaria e rinunciare ad ipoteche legali, accettare e conferire procure e mandati nell'ambito dell'oggetto sociale; compiere qualsiasi operazione bancaria ed in particolare aperture in conto corrente, disposizioni e prelevamenti da conti correnti, anche mediante assegni bancari all'ordine di terzi, a valere sulle disponibilità e su concessioni di credito e comunque allo scoperto, girata di cambiali e fare, comunque, qualsiasi operazione bancaria necessaria ed opportuna per l'espletamento dell'incarico conferito; stipulare compromessi e transazioni; cessioni di credito. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione questi può delegare in tutto o in parte la proprie attribuzioni, ad eccezione di quelle non delegabili a norma di legge, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei suoi membri anche disgiuntamente. L'organo amministrativo può nominare direttori, institori, procuratori, mandatari per determinati atti o categorie di atti determinando i poteri e la durata della procura. Nel caso di nomina di più amministratori al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione dell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori

congiuntamente tra loro. Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori si applica il disposto di cui all'articolo 2257 del codice civile. Nel caso di nomina di due o più amministratori in occasione della nomina l'assemblea determinerà quali poteri sono attribuiti con firma congiunta e quali in forma disgiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti in forma disgiunta.

Per l'ipotesi in cui sia nominato un amministratore unico, per il compimento di atti di straordinaria amministrazione, ivi compresi quelli di cui all'art. 10, lett. g), sarà necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci.

Art. 16 - L'amministratore unico o gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società anche in giudizio. Quando gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione, la rappresentanza generale della società spetta al presidente ed agli amministratori delegati, se nominati. In caso di amministrazione affidata a più persone che non costituiscono il consiglio di amministrazione, a ciascuno degli amministratori così nominati spetta la rappresentanza generale della società; l'esercizio di tale potere in via disgiuntiva o congiuntiva è determinato in capo ai singoli amministratori dalla deliberazione di nomina. In caso di omessa determinazione, l'esercizio del potere di rappresentanza si intende disgiuntivo. La rappresentanza della società spetta anche ai Direttori, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 17 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio, e riconoscere un'indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinate e continuativa, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale. L'eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito dal consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 18 - Quando la legge prevede l'obbligo della presenza del collegio sindacale, esso esercita anche il controllo contabile ed è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

BILANCIO E UTILI

Art. 19 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrazione, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Art. 20. - Gli utili risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto o reintegrato il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 21 - In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 22 - Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale [•] entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitro è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha

sede la società, dall'arbitro nominato. L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitro. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico ministero.

RINVIO ALLA LEGGE

Art. 23 - Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.

